

MARIA VITTORIA STRAZZERI - HORST ENZENSBERGER

## Sei documenti siciliani da un codice di Copenaghen

Il rinvenimento di fondi archivistici dati per dispersi è generalmente un evento tanto felice quanto raro. Tuttavia, proprio uno degli ultimi ritrovamenti – il notissimo caso Messina<sup>1</sup> – ha dimostrato come lo studioso non possa comunque prescindere da una trasmissione sovraregionale di trascrizioni e copie, poiché il patrimonio documentario locale presenta, non di rado, significative lacune.<sup>2</sup> In tali casi il ricorso ai registri centrali delle cancellerie è ormai da tempo prassi consolidata,<sup>3</sup> mentre non è ancora valorizzato a suf-

1. *Messina. Il ritorno della memoria*, Mostra sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana On. Oscar Luigi Scalfaro e di S.M. il Re di Spagna Don Juan Carlos I, Messina, Palazzo Zanca, 1 marzo-28 aprile 1994, a cura di G. Fallico, A. Sparti e U. Balistreri, Novecento, Palermo 1994.

2. C. Brühl, *Das Archiv der Stadt Messina in Sevilla*, in «Deutsches Archiv», 34 (1978), pp. 560-566 (anche in Id., *Aus Mittelalter und Diplomatie. Gesammelte Aufsätze*, Weidmann, Hildesheim-München-Zürich 1989, pp. 777-793); M.A. Vilaplana, *Documentos de Mesina en el Archivo Ducal de Medinaceli (Sevilla)*, in «Archivio Storico Messinese», s. III, 26-27 (1975-1976), pp. 7-28; V. von Falkenhausen, *The Greek Presence in Norman Sicily: The Contribution of Archival Material*, in *The Society of Norman Italy*, a cura di G.A. Loud e A. Metcalfe, Brill, Leiden-Boston-Köln 2002, pp. 253-287. L'URL [www.hist-hh.uni-bamberg.de/messina/](http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/messina/) offre regolari informazioni sul progetto di edizione.

3. Lo stretto rapporto tra documentazione e testi normativi è illustrato anche dai lavori preliminari alla redazione di un «Codex iuris Canonici» per le Chiese Orientali. L'accurata analisi dei registri – ma anche delle copie di età moderna – dell'archivio del San Salvatore di Messina (Vat. lat. 8201) su mandato della *Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis* ha portato alla pubblicazione di importanti fonti per la storia della chiesa greca in Italia meridionale: *Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis. Fontes. Series III*. Una rassegna dei volumi pubblicati in Th. Hofmann, *Papstum und griechische Kirche in Süditalien in nachnormannischer Zeit: (13.-15. Jahrhundert); ein Beitrag zur Geschichte Süditaliens im Hoch- und Spätmittelalter*, Würzburg 1994, pp. 437-438. Anche il nostro codice sarebbe stato certamente inserito negli *Acta* se

ficienza il contributo che, soprattutto alle storie regionali, potrebbe venire da una sistematica indagine dei cosiddetti «formulari», vale a dire una selezione di casi tale da fornire uno strumento che serva da modello nella prassi cancelleresca. La collezione di formule ha origine, di regola, dalla raccolta di minute, bozze, tracce o altro genere di *exempla* – con eventuale ricorso anche ai registri –, che mantengono inizialmente le indicazioni offerte dal documento d'origine, ad eccezione di titoli e datazioni. L'anonymia interviene solo più tardi e procede nel tempo in misura direttamente proporzionale all'ampiezza della trasmissione. Sono tuttavia assai rari, in questi manuali di cancelleria del tardo medioevo, esempi puramente fittizi come s'incontrano nelle collezioni epistolari. Il fatto che, per la progressiva anonymia, non siano più riconoscibili i destinatari d'origine ha certamente contribuito alla scarsa valorizzazione, come fonte, di questo genere di sussidio. Le prime redazioni di formulari sono invece ricche di informazioni che meriterebbero un adeguato utilizzo. Qui di seguito presentiamo alcuni testi, provenienti da una collezione di formule ancora inedita, conservata a Copenaghen, che riguardano la storia della Sicilia verso la fine del secolo XIV.

La Biblioteca Reale di Copenaghen è stata una delle prime ad utilizzare la rete per mettere a disposizione del grande pubblico – con una digitalizzazione di ottima qualità – importanti esemplari in suo possesso,<sup>4</sup> proseguendo così, con nuove tecnologie, una sperimentata politica di pubblicazioni orientate a diffondere la conoscenza del suo patrimonio codicologico. Fu parte di tale politica anche il bel volume di regesti pubblicato, già nel 1979, da Herluf Nielsen sulla base del *Copie litterarum paparum ad modum formularii* o *Registro delle lettere d'alcuni papi*,<sup>5</sup> come una mano italiana d'età moderna contrassegnò il manoscritto, dal 1920 in possesso della biblioteca danese alla segnatura *Ny kongeling Samling 1829, fol.*<sup>6</sup> Il codice, di origine italiana, appartenne al medico e

allora ne fosse già stato noto il contenuto: A.L. Tautù, *Acta Urbani p.p.VI (1378-1389), Bonifacii p.p.IX (1389-1404), Innocentii p.p.VII (1404-1406) et Gregorii p.p.XII (1406-1415)*, Pontificia Università Gregoriana, Roma (Città del Vaticano) 1970 (Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis. Fontes. Series III, vol. XIII, 1).

4. <<http://www.kb.dk/en/kb/nb/ha/e-mss>>.

5. *Ein päpstliches Formelbuch: aus der Zeit des grossen abendländischen Schismas*, a cura di H. Nielsen, Königliche Bibliothek Kopenhagen, Kopenhagen 1979. Questa pubblicazione non sembra però aver incontrato, da parte della comunità scientifica, l'attenzione che avrebbe meritato.

6. Di seguito citato: NKS 1829.

collezionista inglese Thomas Hobart; dopo la sua morte, nel 1728, con la vendita all'asta della collezione, più di 40 manoscritti – tra i quali anche il nostro NKS 1829 – finirono a Mostyn Hall, dove rimasero fino all'asta di Sotheby del 13 luglio 1920. Acquistato dall'antiquario di Lipsia Anton Hiersemann, il codice fu poi rivenduto nello stesso anno, insieme ad altri manoscritti, alla Biblioteca di Copenaghen.

Il volume del Nielsen contiene 454 regesti e 12 testi completi, seguiti dagli indici di nomi e luoghi. L'Autore illustra sia l'aspetto codicologico del manoscritto, che egli data agli inizi del secolo XV,<sup>7</sup> sia la tradizione, rappresentata anche da un altro testimone conservato a Bordeaux,<sup>8</sup> mentre non vengono trattati né la ripartizione delle materie né il contesto storico e solo occasionalmente si tocca l'aspetto prosopografico. Poiché il testimone di Copenaghen presenta le lezioni migliori e, soprattutto, trasmette i nomi in modo ancora riconoscibile – oltre a trovarsi in uno stato di conservazione decisamente migliore – verrà qui preso a base dei testi che riproduciamo in appendice.

La collezione contiene sia lettere di grazia sia lettere di giustizia e, dal punto di vista contenutistico, sembra rappresentare una riuscita combinazione di formule tradite dal *Liber Cancellerie* con altre che incontriamo nel *Formularium audientie*. Ne deriva l'impressione che, dopo la doppia elezione del 1378 e l'esodo verso Avignone di una parte considerevole della cancelleria, sia stato predisposto un sussidio tale da coprire le diverse competenze dell'organizzazione curiale. In realtà, nella sistemazione delle materie, l'ordine inizialmente previsto<sup>9</sup> non fu poi mantenuto in modo conseguente, benché siano sempre presenti più *exempla* per la stessa fattispecie: particolarmente frequenti le questioni relative a benefici ecclesiastici, che costituiscono anche il primo grosso blocco omogeneo.<sup>10</sup> Seguono questioni matrimoniali,<sup>11</sup> lettere di protezione,<sup>12</sup> problemi dell'organizzazione

7. Due le mani attive nella raccolta. I fascicoli, di 8 fogli cartacei, sono tratti all'esterno e all'interno, da una copertura in pergamena: cfr. *Ein päpstliches Formelbuch*, pp. 10-11. La datazione del codice potrebbe risalire già all'ultimo quindicennio del secolo XIV: vedi *infra* p. 00. **[se possibile è meglio fare riferimento a una nota e non alle pagine che rimarranno provvisorie fino all'ultima bozza]**

8. *Archives départementales de la Gironde*, G 81.

9. È possibile che il foglio di pergamena che apre e chiude ogni fascicolo fosse pensato come contenitore per le diverse materie. Con l'accumularsi del materiale qualche documento sarà finito nel fascicolo sbagliato.

10. *Ein päpstliches Formelbuch*, nn. 11-37.

11. *Ibidem*, nn. 38-52.

12. *Ibidem*, nn. 53-57.

parrocchiale,<sup>13</sup> indulgenze,<sup>14</sup> dispense dall'obbligo di residenza,<sup>15</sup> conferme concernenti fondazioni di chiese e monasteri,<sup>16</sup> dispense<sup>17</sup> (soprattutto dal *defectus natalium*<sup>18</sup>), ammissione di monaci e suore in monasteri,<sup>19</sup> lettere di protezione per il patrimonio ecclesiastico, problemi di disciplina monastica,<sup>20</sup> e nuovamente questioni legate a prebende. Quasi tutti i testi si possono ricondurre a papa Urbano VI, anche se il nome dell'autore viene menzionato solo nelle addizioni. Rientrano certamente tra i testi basati su fonti precedenti due dispense matrimoniali di Innocenzo VI per Carlo IV<sup>21</sup> o l'esenzione del vescovo Barlaam di Gerace dalla giurisdizione dell'arcivescovo di Reggio (1343)<sup>22</sup>. L'ultima addizione redazionale riconoscibile è la formula di giuramento posta alla fine del codice, da attribuire all'obbedienza di Giovanni XXIII.<sup>23</sup> Addizioni posteriori sono tuttavia presenti anche nel primo fascicolo: Bonifacio IX,<sup>24</sup> la pace del 1412 tra Ladislao di Napoli e Giovanni XXIII<sup>25</sup> come pure un *vidimus* del Concilio di Costanza secondo i registri di Clemente VI, su richiesta del canonico milanese Ambrogio Visconti.<sup>26</sup>

La molteplicità dei temi trattati sottolinea ulteriormente l'utilità che potrebbe avere uno spoglio sistematico di raccolte del genere per la mi-

13. *Ibidem*, nn. 58-65.

14. *Ibidem*, nn. 72-78, 84.

15. *Ibidem*, nn. 79 ss.

16. *Ibidem*, nn. 86 ss.

17. *Ibidem*, nn. 91-95.

18. *Ibidem*, nn. 92-95. Queste rientravano nelle competenze della Penitenzieria apostolica, cfr. L. Schmutz, *Kirche, Kinder, Karrieren. Päpstliche Dispense von der unehelichen Geburt im Spätmittelalter*, Artemis & Winkler Verlag, Zürich-München 1995; sulla presenza in formulari di testi analoghi, pp. 106-111.

19. *Ein päpstliches Formelbuch*, nn. 96 ss.

20. *Ibidem*, nn. 118 ss.

21. *Ibidem*, nn. 128, 129 dell'anno 1353; il n. 50 è una dispensa per il margravio Giovanni di Moravia del 1367.

22. *Ibidem*, n. 235, che propone una datazione piuttosto imprecisa: 1316-1352?; il documento era già pubblicato in Tautù, *Acta Clementis*, pp. VI, 30 ss., n. 17 secondo il Reg. Vat. 159, fol. 405v.

23. *Ein päpstliches Formelbuch*, n. 454.

24. *Ibidem*, n. 2.

25. *Ibidem*, n. 3, come pure pp. 225-226, Beilage 1; l'edizione del Mansi, VIII, 1752 [questa edizione non è mai stata citata in precedenza: mancano tutti i dati], p. 343 contiene il titolo completo e diverse varianti testuali, che tuttavia non sempre rappresentano la lezione migliore.

26. *Ibidem*, n. 4, come pure pp. 226-228, Beilage 2.

crostoria. Come per la Sicilia, scelte analoghe andrebbero effettuate per il Regno,<sup>27</sup> ma anche per la Franconia<sup>28</sup> o altre zone della Germania.<sup>29</sup> Una serie non irrilevante di casi riguarda l'Inghilterra, mentre la Francia, a causa dello scisma, risulta assente.

Un solo personaggio occupa, con la sua rilevante presenza, uno spazio considerevole nella nostra raccolta: Pileo da Prata (1330-1401)<sup>30</sup>, dal 1359 vescovo di Padova e fondatore del locale Collegio Pratense; una proposta fiorentina di affidargli il patriarcato di Aquileia venne respinta dalla curia avignonese,<sup>31</sup> ma nel 1370 fu nominato arcivescovo di Ravenna.<sup>32</sup> Con la prima proclamazione di cardinali da parte di Urbano VI, il 28 settembre 1378, Pileo divenne cardinale presbitero di Santa Prassede e nel 1385 cardinale vescovo di Tuscolo.<sup>33</sup> Nel giugno dello stesso anno aderì allo scisma di Clemente VII dal quale fu nominato legato in Italia.<sup>34</sup> Tornò poi, nel febbraio 1391, all'obbedienza romana con Bonifacio IX, che gli restituì il suo titolo suburbicario.<sup>35</sup> Quasi tutte le lettere indirizzate al cardinale formano un unico blocco, solo poche sono inserite in altra parte del formulario: due riguardano i benefici per i chierici della famiglia cardinalizia<sup>36</sup> – e le troviamo insieme ad altre lettere dello stesso tenore –, altre due sono dirette a Pileo nella sua qualità di arcivescovo di Ravenna.<sup>37</sup> La maggior parte delle lettere trasmesse in blocco<sup>38</sup> sono databili al 1384 e forniscono alla raccol-

27. *Ibidem*, nn. 18, 21, 38, 114, 165, 172, 228, 250 e 441, 254-259, 314, 322, 385, 389, 405.

28. *Ibidem*, nn. 111, 421-422: Würzburg; 335, 451: Bamberg.

29. *Ibidem*, n. 397; il formulario, per la fondazione dell'università ad Erfurt, presenta una trasmissione più antica di quella disponibile in loco.

30. C. Eubel, *Hierarchia Catholica Medii Aevi*, I, Münster 1913<sup>2</sup>, p. 22; P. Stacul, *Il Cardinale Pileo da Prata*, Roma 1957 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, 19)

31. Cfr. A. Hortis, *Giovanni Boccaccio ambasciatore in Avignone e Pileo da Prata proposto da' Fiorentini a Patriarca di Aquileia*, in «Archeografo Triestino» [annata?] (1829), pp. 253-314. **[controllare: non risulta negli indici dell'Archeografo triestino]**

32. Stacul, *Il Cardinale Pileo*, p. 297, nn. 82-85.

33. Il protocollo del giuramento di fedeltà in *ibidem*, pp. 281 ss., n. 11.

34. *Ibidem*, pp. 283 ss., nn. 13-16.

35. *Ibidem*, pp. 218 ss.

36. *Ein päpstliches Formelbuch*, nn. 82, 83; cfr. anche il n. 286.

37. *Ibidem*, n. 158: rendite di benefici vacanti destinate all'edilizia ecclesiastica; il n. 168 contesta giudici nominati da legati pontifici.

38. *Ibidem*, nn. 260-286; come pure 288 e 292.

ta il corredo documentario di un vicario generale del papa. In precedenza troviamo documenti per il cardinale Guglielmo di Santo Stefano in Celio monte, in qualità di legato nel Regno di Sicilia.<sup>39</sup> Il dossier si chiude con una procura generale per Pileo inviato, subito dopo la promozione a cardinale, come nunzio apostolico *ad partes Alamanie et regnum Bohemie*.<sup>40</sup> Immediatamente prima, il redattore ha inserito un testo per il cardinale legato Guglielmo<sup>41</sup> ed altri due concernenti legazioni papali a Patraso e Creta.<sup>42</sup> Considerando la defezione di Pileo a favore di Clemente VII, è probabile che la redazione d'origine del formulario vada posta prima del 1385, forse già prima della sua nomina a cardinale vescovo di Tuscolo. Non dimentichiamo che Pileo cambiò fronte per motivi di natura esclusivamente etica, vale a dire il suo aperto dissenso nei confronti della brutalità di Urbano verso quei cardinali che egli sospettava di cospirazione.<sup>43</sup> Il redattore della raccolta potrebbe dunque provenire dalla cerchia del cardinale, senza tuttavia averne condiviso la temporanea adesione all'obbedienza avignonese, dal momento che Clemente VII vi compare solo come antipapa. È anche possibile che, per quella data, la prima redazione del formulario fosse già completata, almeno nel suo nucleo principale.

Una serie di testi contengono interessanti informazioni sul personale di cancelleria;<sup>44</sup> da segnalare sono anche la concessione – qui accordata a Pisa – di commerciare con Alessandria,<sup>45</sup> come pure i privilegi per i missionari francescani in Oriente<sup>46</sup> o le due bolle a favore di Grottaferrata<sup>47</sup> con la relativa *littera executoria*.<sup>48</sup> Incontriamo inoltre un monaco inglese che si produce nella falsificazione di un documento pontificio<sup>49</sup> – anche in questo caso la competenza spettava alla Penitenzieria apostolica – e una vedova

39. *Ibidem*, nn. 254-259; 287.

40. Cfr. K. Guggenberger, *Die Legation des Kardinals Pileo in Deutschland*, München 1907; Stacul, *Il Cardinale Pileo*, pp. 106 ss.

41. *Ein päpstliches Formelbuch*, n. 287.

42. *Ibidem*, nn. 289, 290.

43. Molto conservatrice e filoromana l'esposizione di Stacul, *Il Cardinale Pileo*, pp. 195 ss.

44. *Ein päpstliches Formelbuch*, nn. 2, 12, 26, 233, 237, 238, 249, 333, 346, 352, 405, 425, 439.

45. *Ibidem*, n. 162.

46. *Ibidem*, nn. 163, 164.

47. I testi *ibidem*, Beilagen, pp. 236-237, nn. 10 e 11.

48. *Ibidem*, Beilage, n. 12.

49. *Ibidem*, n. 117.

sciolta, per limiti d'età, dal voto di pellegrinaggio a Santiago.<sup>50</sup> Dall'analisi della documentazione prescelta risulta certo l'impiego di registri papali – di Urbano VI, in qualche caso anche di suoi predecessori. Analogamente ai registri, anche nei formulari le clausole correnti sono spesso espresse in forma abbreviata e il nostro formulario non fa eccezione.

La selezione degli *exempla* ha indubbiamente privilegiato innanzi tutto l'aspetto tecnico, vale a dire se il documento presentasse i requisiti necessari alla trattazione delle relative fattispecie, in secondo luogo se la sua formulazione fosse corretta e stilisticamente adeguata. Difficile stabilire, invece, se un personale interesse del redattore a persone e luoghi possa averne influenzato la scelta: in effetti, soltanto per casi che toccassero in qualche modo il rito greco, o i rapporti tra greci e latini, la provenienza geografica era necessariamente circoscritta: all'Italia meridionale o, tutt'al più, alla Grecia franca.

Dei testi traditi nel nostro codice e localizzabili in Sicilia, due riguardano la concessione di indulgenze, tema di indubbia rilevanza nella prassi religiosa del tardo medioevo. A partire dal IV Concilio Lateranense, sia l'assegnazione di indulgenze sia la sua forma documentaria furono soggette a una precisa regolamentazione.<sup>51</sup> Il papa aveva facoltà di concedere indulgenze – con o senza limite temporale – ovunque nella Chiesa; per i vescovi questa facoltà era limitata al territorio diocesano, fatto che non modificò in nulla l'espandersi, a partire dalla fine del secolo XIII, della cosiddetta «indulgenza collettiva», benché essa, teoricamente, richiedesse la conferma del vescovo locale. In entrambi i nostri *exempla* si tratta di chiese della diocesi di Catania.<sup>52</sup> Alla chiesa di Santa Maria La Grande,<sup>53</sup> posta davanti alle mura di Catania,<sup>54</sup> vengono concesse indulgenze nelle festività più importanti, men-

50. *Ibidem*, n. 123.

51. H. Enzensberger, «*Quoniam ut ait apostolus*». Osservazioni su lettere di indulgenza nei secoli XIII e XIV, in «Studi Medievali e Moderni. Arte, letteratura, storia», 1 (1999), pp. 57-100 («*Misericorditer relaxamus*»). *Le indulgenze fra teoria e prassi nel Duecento*, a cura di L. Pellegrini e R. Paciocco).

52. Testi in appendice, nr. 1 e 2.

53. C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano a Catania, secoli XIV-XV*, Intilla, Messina 2001, pp. 95 ss., n. 6: Guglielmo Branciforte lascia la sua eredità a San Nicolò L'Arena, ma per la sepoltura sceglie Santa Maria La Grande; sull'ubicazione di questa chiesa v. *ibidem* la pianta prospettica a tav. 2.

54. Nel 1389 residenza del vescovo di Malta, cfr. S. Fodale, *Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia, I, Il Duca di Montblanc e l'episcopato tra Roma e Avignone (1392-1396)*, Palermo 1979, p. 63.

tre solo in un'addizione incontriamo anche una santa locale: Santa Lucia.<sup>55</sup> Ancora un'addizione consente di ottenere l'indulgenza a chi abbia contribuito alla conservazione della chiesa: «ad eius conservationem seu fabricam manus porrexunt adiutrices». Un'alternativa si registra anche per l'entità della stessa: cinque anni anziché uno, perfettamente in linea con la tendenza inflazionistica del fenomeno. L'elemento nuovo è invece l'arena mariana *Dum precelsa meritorum*, che finora non troviamo attestata altrove. Forse fu proprio questo testo insolito a determinare la scelta del redattore, insieme alla lista standard delle grandi festività ecclesiastiche.

Il secondo testo, per la chiesa certosina di San Nicola, è molto breve: solo la visita nel giorno della dedizione viene infatti provvista di un'indulgenza corrispondente, per entità, a quella dell'*exemplum* precedente. Classica l'arena *Splendor paterne glorie*, impiegata anche dal *Liber Cancellarie* nella concessione di indulgenze per la visita di chiese.<sup>56</sup> Rispetto alla formulazione del *Liber*, che contiene un'ampia lista di giorni indulgenziali, il nostro testo è molto semplificato; inoltre, mentre nelle formule della cancelleria la validità dell'indulgenza è limitata, la clausula *Volumus*, che entrambi i nostri testi hanno in comune,<sup>57</sup> ne stabilisce la nullità nel caso che il destinatario disponga già di indulgenze papali con validità illimitata o non ancora scadute.

Due ulteriori documenti regolano il transito da un ordine monastico all'altro: nel primo caso esso riguarda un intero monastero, nel secondo si tratta invece di un trasferimento individuale, ma in una comunità appartenente ad altro ordine. Il cambiamento di monastero rientra tra le materie complesse del diritto canonico, qualora esso comporti anche il passaggio ad altro ordine monastico. In linea generale si consentiva, senza problemi, la transizione ad un ordine di maggior rigore,<sup>58</sup> mentre potevano nascere difficoltà nel caso di un ordine ritenuto meno rigido, soprattutto in assenza di consenso da parte del superiore in carica. Il passaggio ad un ordine più rigoroso comportava, in ogni modo, l'approvazione dell'*Audientia*, nelle cui competenze rientravano pure tutte le questioni inerenti all'assegnazione in

55. Cfr. da ultimo D. Magno, *Einbürgerung von Heiligen vom 9. bis zum 13. Jahrhundert. Kulturelle Stratigraphie mittelmeeischer Kulte in Mitteleuropa*, Ars Et Unitas, Neuried 2003 (Donaria, 1), pp. 37 ss.

56. M. Tangl, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894, pp. 330-331, formula 136.

57. In NKS 73 abbreviato, con rimando al testo che precede.

58. X.3.31.18 [?]



monastero.<sup>59</sup> Nel caso di suore, si riconosceva valido motivo di trasferimento anche l'eventuale pericolo per la salvezza dell'anima.<sup>60</sup> Il *formularium audientie* non registra alcuna formula conforme ai nostri due casi, mentre nel *Liber Cancellarie* troviamo *exempla* relativi alla procedura di ammissione in monastero per suore, contrassegnati dall'incipit «Prudentum virginum».<sup>61</sup>

Il primo dei nostri documenti è la concessione papale di trasferire all'ordine benedettino il monastero certosino di S. Maria di Novaluce,<sup>62</sup> dietro richiesta del suo fondatore Artale d'Alagona.<sup>63</sup> «Propter aeris ibidem vigentis intemperiem» è la ragione addotta dai monaci per abbandonare il monastero in cui i loro confratelli sono stati decimati in gran numero, sicché nessun certosino è più disposto «illuc accedere vel ibidem habitare». I benedettini, invece, non sembrano avere problemi del genere, se il conte può chiamare a Novaluce «quadraginta monachos nigri habitus ... qui ibidem degunt» e il cui numero «cotidie ... adaugetur». Di S. Maria di Novaluce trattò già il Pirri,<sup>64</sup> poi corretto da Vito Maria Amico<sup>65</sup> che pose al 13 maggio del 1383 il consenso di Urbano VI al passaggio del monastero all'ordine benedettino.<sup>66</sup> Il quinto anno di pontificato di Urbano termina però già il 18 aprile 1383, quindi l'anno esatto è il 1382. Sulla base di una copia cinquecentesca conservata a Catania, Adolfo Longhitano ha ora pubblicato l'intero documento.<sup>67</sup> Nel regesto la data in questione è indicata come 13 marzo 1383, ma anche il testo – benché riporti il titolo ufficiale del papa e la formula finale completa

59. Cfr. P. Herde, *Audientia litterarum contradictarum*, I, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1970, pp. 378 ss. (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 31-32).

60. Cfr. W.M. Plöchl, *Geschichte des Kirchenrechts*, vol. 2, Wien-München 1962<sup>2</sup>, pp. 223-224.

61. Tangl, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen*, formule 118 e 119. Le omissioni in NKS 72 potrebbero anche venire integrate con l'aiuto della formula 116 – ammissione di un monaco – che si ritiene modello della formula 118.

62. Testo in appendice, nr. 4; su Novaluce cfr. Biondi, *Mentalità religiosa*, p. 12. Federico Fargala, nel 1370, sceglie la chiesa del monastero per la sua sepoltura: *ibidem*, p. 60. La maggior parte dei legati è destinata a S. Maria di Licodia.

63. Su Artale d'Alagona e la chiesa catanese cfr. ora D. Magno, *Cinque secoli di morti catanesi. Il necrologio della chiesa di Catania nel Cod. Barb. lat. 3217*, in «Rivista per la Storia della Chiesa in Italia», 59 (2005), pp. 497-523, in particolare p. 513.

64. R. Pirri, *Sicilia Sacra*, Palermo, 1733<sup>3</sup>, p. 575.

65. *Ibidem*, pp. 1188 ss.

66. *Ibidem*, p. 1190.

67. A. Longhitano, *Santa Maria di Nuovaluce a Catania. Certosa e abbazia benedettina*, a cura di C. Signorello, Arca, Catania 2003, n. 8 (per gentile segnalazione della Prof. ssa Clara Biondi, Catania, che affettuosamente ringraziamo).

di datazione: «Datum Rome, apud Sanctum Petrum, III idus Maii, pontificatus nostri anno quinto» –, se confrontato con la trasmissione di Copenaghen, presenta numerose omissioni ed errori di lettura.

La storia che emerge dalla *narratio* è, senza dubbio, una storia dell'orrore, con quella folla di innocenti certosini *de partibus extraneis*, falciati in breve tempo dall'implacabile clima dell'isola! Né ad un secondo contingente di monaci si riserva sorte migliore, perché anch'essi passano inesorabilmente a miglior vita – quasi tutti – o si procurano gravi malanni. Neppure il temporaneo abbandono del luogo *tempore estivo*, come già ricordava l'Amico – ora confermato da Henri Bresc<sup>68</sup> – vale a fermare questa strage degli innocenti: a poco meno di tre lustri dalla fondazione, con soddisfazione generale nonché apostolica benedizione, il ricchissimo monastero passa dunque all'ordine benedettino. I monaci neri, ovviamente più robusti, ma soprattutto indigeni, avranno la meglio sul ruvido clima dell'isola. Resta da vedere perché il redattore abbia incluso nella raccolta il documento senza anonimizzarlo, anzi lasciando dentro particolari, nomi e cariche che ne rendono immediatamente identificabili ambiente e contesto; esattamente il contrario di quanto prevedeva la normale prassi compositiva di un formulario. Secondo l'ipotesi di Henri Bresc le febbri malariche – endemiche in Sicilia soprattutto in zone pianeggianti e acquitrinose<sup>69</sup> – divennero, nel tempo, un pretesto per lo spostamento del sito di monasteri.<sup>70</sup> Certamente la malaria dovette giocare un ruolo non indifferente nella vicenda di Novaluce – probabilmente non l'unico –, ma ciò non scioglie affatto l'interrogativo sulla presenza di un documento così singolare in una raccolta di formule, tanto più che, nel nostro caso, a spostarsi furono i monaci e non il sito del monastero.

Ricorrono invece con regolare frequenza, nella documentazione, espressioni come *contra* o *propter intemperiem aeris, pessimum aerem* e simili,<sup>71</sup> tanto da assumere il valore di una formula atta a spiegare e giustifi-

68. H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile, 1308-1456*, Ecole Française de Rome, Roma 1986, pp. 101-102, secondo un documento conservato nella Biblioteca Comunale di Palermo.

69. *Ibidem*, pp. 82-102, con ampia documentazione e tabelle.

70. *Ibidem*, p. 101; cfr. anche Biondi, *Mentalità religiosa*, pp. 164-165. sullo spostamento di S. Maria di Licodia.

71. *Intemperies aeris* già nella lettera al tesoriere di Palermo del cosiddetto Falcando, dove l'autore spiega la scorza esterna e dura del melograno come una difesa contro l'asprezza del clima: «*exterius contra intemperiem aeris duro cortice premuniri*»: *La Historia o Liber de Regno Sicilie e la Epistola ad Petrum Panormitane Ecclesie Thesaurarium* di Ugo Falcando, a cura di G.B. Siragusa, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma

care molte situazioni di infermità, ma anche di disagio personale. «Proppter aerem ... inclusum et infectum» leggiamo anche nel racconto di Margherita, protagonista nella *narratio* del secondo documento che illustra il trasferimento – individuale – da un monastero all'altro.<sup>72</sup> La monaca *Margarita*, del monastero di Santa Caterina *de Cassaro* a Palermo,<sup>73</sup> giustifica la richiesta di passare nel monastero benedettino di S. Maria *de Marturano* con problemi di salute provocati dall'aria malsana del Cassaro. Le sue ragioni vengono evidentemente ritenute giuste e condivisibili, sicché il papa dà mandato ai delegati – di cui non ci sono trasmessi né nomi né carica – di procedere al trasferimento, sempre che il regolamento del nuovo monastero non prescriva un numero massimo di monache e questo non sia già stato raggiunto. Anche altri impedimenti canonici andranno attentamente verificati. L'inserimento del caso nel formulario dimostra che la richiesta di cambiare ordine per motivi di salute era considerata abituale. Che proprio il cambiamento di ordine abbia determinato la scelta del documento, risulta anche da una glossa marginale in NKS.<sup>74</sup>

Quello dell'aria malsana è, come sappiamo, un motivo costante e condiviso: già in occasione dell'insediamento dei primi francescani a Roma, uno dei luoghi inizialmente previsti era stato scartato come inadatto per via dell'insalubrità dell'aria.<sup>75</sup> Non sarà stato altrimenti per i frati Predicatori, secondo i cui statuti vivevano le Agostiniane di S. Caterina. Tuttavia l'ubicazione di S. Caterina *de Cassaro* e S. Maria *de Marturano* – posti uno di fronte all'altro, a poche centinaia di metri sull'antico piano di San

1897 (Fonti per la storia d'Italia, 22), pp. 184-185; S. Tramontana, *Lettera a un tesoriere di Palermo*, Sellerio, Palermo 1988, p. 140.

72. Testo in appendice, nr. 6.

73. Sulla topografia di Palermo cfr. F. D'Angelo, *Palermo alla fine del Duecento e inizi del Trecento. Contrade e chiese dei quartieri della città desunte dai documenti d'archivio*, in F. D'Angelo, Vladimir Zoric, *La Città di Palermo nel Medioevo*, Officina di studi medievali, Palermo 2002, pp. 35-57, in particolare p. 44; M. Scarlata, *Configurazione urbana e habitat a Palermo tra XII e XIII secolo*, in *Storia di Palermo*, III, *Dai Normanni agli Aragonesi*, L'Epos, Palermo 2003, pp. 133-182.

74. «Mandatur iudici quod transferat monialem de monastero ordinis sancti Augustini ad monasterium ordinis sancti Benedicti».

75. Cfr. H. Enzensberger, *Franziskaner, ökonomische Aspekte in Papsturkunden und Statuten*, in *L'economia dei conventi dei frati minori e predicatori fino alla metà del trecento*, Atti del XXXI Convegno internazionale, Assisi, 9-11 ottobre 2003, a cura di E. Menestò, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 2004, pp. 43-76.

Cataldo<sup>76</sup> – rende piuttosto improbabile la motivazione, anche in un contesto come il nostro. L'aria sul Cassaro era certamente infetta e puzzolente – soprattutto quando vi giungevano i miasmi della conceria<sup>77</sup> –, ma è probabile che lo fosse, in eguale misura, per entrambi i monasteri. Va però tenuto presente che un documento del 1348,<sup>78</sup> nel definire la posizione di quattro botteghe situate in *contrata Porte Maris*, di fronte alla Loggia dei Genovesi, colloca il monastero di S. Caterina nelle immediate vicinanze – «*ipsi logie secus vias publicas ex tribus partibus ipsarum (scil. apothecarum) et secus deinde monasterium Sancte Caterine*» –. Questo particolare darebbe maggior credito anche all'affermazione di Margherita a proposito dell'aria infetta, indicando per S. Caterina – o almeno per una delle sue case – un sito sul Cassaro più spostato verso nord, rispetto a quello tradizionale, e ben più lontano da S. Maria *de Marturano*. Il notaio forse peccò di eccessiva approssimazione, ciò non toglie che la storia trecentesca del monastero sia ancora, in gran parte, da scrivere. S. Caterina venne fondato da Benvenuta Mastrangelo nelle sue case sul Cassaro: «*de domibus nostris existentibus in Cassaro Panormi in contrata S. Mathei et S. Stephani*»<sup>79</sup> per farne un «monistero dell'Ordine di S. Domenico per la quale fondazione, perfezione e dotazione si applicassero tutti i suoi beni sì mobili che stabili esistenti in Palermo, Sciacca, Trapani, Salemi ed altrove».<sup>80</sup> Il monastero era dunque ricchissimo. Basta uno sguardo all'attività del notaio Antonio Cappa in qualità di procuratore di S. Caterina negli anni 1357-1374,<sup>81</sup> per rendersi conto sia del volume d'affari sia della sua consistenza patrimoniale, che comprendeva insieme a *viridaria*, oliveti e giardini, anche un feudo *Misilchemi*, un casale *Monachorum et Backi*, un *tenimentum terrarum* a Misilmeri e così via. Viene attestata anche l'assunzione di personale: nel

76. V. Di Giovanni, *La topografia antica di Palermo dal secolo X al XV*, 2 voll. Palermo, 1889-1890 (rist. anast. Palermo 1995), I, 3, pp. 296-297.

77. Sulla contrada *Conciarie* cfr. F. D'Angelo, *Concia e conciatori nella Palermo del Duecento*, in «Schede Medievali», 6-7 (1984), pp. 111-126, in particolare pp. 112-113.

78. *Acta Curie felicitis urbis Panormi*, 8, *Registro di lettere (1348-49 e 1350)*, a cura di C. Bilello e A. Massa, Palermo 1993, p. 10, n. 6.

79. Di Giovanni, *La topografia antica*, II, p. 72.

80. G. Palermo, *Guida istruttiva per Palermo e suoi dintorni*, a cura di G. di Marzo-Ferro, s.l. 1858, p. 257, con citazione di un notaio Guglielmo di Augero, chierico palermitano, che avrebbe steso il testamento in data 13 settembre 1310.

81. B. Pasciuta, *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995 (Materiali per una storia delle istituzioni giuridiche e politiche. Strumenti, 3), scheda 94.

1366 il notaio acquista, per conto del monastero, una serva tartara. Nel 1374 un certo Andrea Saguata viene assunto come *pecorarius*. Negli stessi anni è priora di S. Caterina suor *Iacoba de Vigintimilio*, priore frate Bernardo da Palermo. Sicché suona almeno sorprendente l'affermazione della nostra Margherita, la quale non solo dichiara di essere malata, ma anche di non poter venir curata nel suo monastero! Probabilmente il declino, economico e non solo, di S. Caterina ebbe inizio dopo il priorato di Giacoma di Ventimiglia e l'amministrazione del Cappa, vale a dire nell'ultimo quarto del secolo. Certo è che, nei primi anni del Quattrocento, il monastero era piuttosto "chiacchierato", se Martino I ritenne di dover intervenire personalmente nella sua amministrazione, disponendo la nomina di un curatorio di *probi viri*, nominati rispettivamente dal provinciale dei Domenicani, dal capitolo della Cattedrale nonché dal pretore e dai giurati *dell'universitas*.<sup>82</sup> L'istanza di Margherita va posta dunque tra la fine del priorato di Giacoma di Ventimiglia e l'intervento di Martino, probabilmente ancora negli ultimi anni di Urbano VI, quando ormai nel monastero si viveva male, in tutti i sensi. Il documento è chiarissimo, nella sua estrema discrezione: «ad prefatum monasterium Sancte Marie ex premissis et aliis certis causis rationalibus ut in eo devocius Domino valeat famulari se transferre desiderat».

Torna in mente un passo di Vincenzo Di Giovanni *gentiluomo*<sup>83</sup>: «la badia ha case e botteghe che si locano, di sopra ha un cancellato per ove le monache ponno aver ricreazione a tempo concessagli dalla abbadessa di veder qualche festa, che si faceva per la città!»

Gli altri *exempla* siciliani riguardano una dispensa dal *defectus natalium*, con cui il richiedente poteva far valere diritti di successione, nonché la revoca dell'interdetto<sup>84</sup> imposto su Messina<sup>85</sup> e Catania – a quanto pare ingiu-

82. Cfr. Palermo, *Guida istruttiva*, p. 258: «Conoscendosi nel 1407 che la disciplina regolare era rilassata a darci riparo ordinò il re Martino per sua lettera data a Catania a sei gennaio del sopradetto anno ...»; cfr. anche *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, 12, *Registri di Lettere, Atti, Bandi ed Ingiunzioni (1400-1401 e 1406-1408)*, a cura di P. Sardina, Palermo 1996, pp. LXXXVI-LXXXIX, ora in Ead., *Palermo e i Chiaromonte: splendore e tramonto di una signoria. Potere nobiliare, ceti dirigenti e società tra XIV e XV secolo*, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2003 (Medioevo mediterraneo, 1), pp. 438-441.

83. V. Di Giovanni, *Palermo Restaurato*, a cura di M. Giorgianni e A. Santamaura, Sellerio, Palermo 1989, p. 136

84. Testo in appendice, n. 5.

85. Nei fondi messinesi dell'Archivio Ducal Medinaceli questo documento non ha lasciato tracce. Il numero dei documenti traditi per gli anni 1370-1378 è però molto ridotto in rapporto alla media annuale.

stamente – dal vescovo di Assisi, Tommaso (Racanà de Amelia),<sup>86</sup> in qualità di legato pontificio nel Regno di Trinacria. Per il documento di revoca si è scelta la forma solenne della bolla. Tommaso era stato nominato vescovo di Assisi da Urbano V nel gennaio 1369;<sup>87</sup> nel novembre 1378 Urbano VI nominò un successore, un altro venne nominato dal papa avignonese. Il *formularium audientie* tratta casi relativi a vizi di forma nell'indizione dell'interdetto, soprattutto in violazione delle norme del IV Concilio Lateranense.<sup>88</sup> Qui non sembra che, in sede di appello, sia stata impugnata la procedura come tale, la querela si basa piuttosto sull'inesistenza di validi e giustificati motivi per imporre l'interdetto: «ex certis causis etiam minus legitimis». Che l'imposizione di pene ecclesiastiche non fosse sempre giustificata risulta evidente anche dal nostro documento, purtroppo l'assenza in esso di qualunque precisazione sui motivi adottati ci costringe a semplici speculazioni. Nel nostro caso non può trattarsi del grande interdetto, revocato tra il 1374 e il 1376 dietro pagamento di tasse.<sup>89</sup> L'interdetto era stato infatti imposto dal papa, mentre il nostro testo parla espressamente di una disposizione del vescovo Tommaso. A Messina l'interdetto fu sciolto nel gennaio del 1374, non vi furono dichiarazioni relative al numero delle case, né pagamenti; Catania corrispose una somma di 16 onze, senza considerare il numero delle case, con l'impegno di versare la tassa per intero in un secondo momento.<sup>90</sup> Non possiamo escludere – ma è soltanto un'ipotesi – che il provvedimento adottato dal legato pontificio fosse di reazione a questo stato di cose, al fine di salvaguardare le entrate papali; come pure, in linea generale, non si possono escludere motivi politici che solo in parte ci sono noti.

Particolare attenzione merita infine la legittimazione di un Guido di Ventimiglia,<sup>91</sup> sia sotto il profilo della fattispecie giuridica sia per i proble-

86. Eubel, *Hierarchia Catholica medii aevi*, I, p. 114; Tommaso fu minorita e maestro di teologia; egli è anche destinatario del n. 153: assegnazione di 4 benefici ad Assisi.

87. *Lettres communes*, VIII, *Urbain V (1362-1370)*, a cura di M. e A.-M. Hayez, École française de Rome, Roma 1982, n. 25113.

88. Herde, *Audientia*, I, pp. 344, 354, 375, 451 ss.

89. La tassa, calcolata per ogni località sul numero delle case, in base alle condizioni delle famiglie residenti, fu riscossa da collettori papali. Le liste dei pagamenti costituiscono una fonte importante per la situazione demografica della Sicilia nella seconda metà del secolo XIV; cfr. ad esempio I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne, 1282/1376*, Laterza, Roma-Bari, 1990, pp. 235-246; Bresc, *Un monde*, pp. 68 ss., 220.

90. Peri, *La Sicilia*, p. 243.

91. Testo in appendice, n. 3.

mi prosopografici connessi all'identificazione. Di regola, la legittimazione del papa è richiesta per aspiranti agli ordini ecclesiastici,<sup>92</sup> mentre per ciò che attiene ai diritti di successione, essa ricade nella sfera del potere temporale, in particolare dell'imperatore, che però, dalla fine dell'età sveva, non ha più alcuna influenza in Sicilia. Nella sua lettera di grazia il papa annulla gli effetti della legislazione impediente – ecclesiastica e imperiale – nei confronti del richiedente, la cui *honestas morum ac vite* come pure i *merita virtutum* ben giustificano il provvedimento. La stessa motivazione viene impiegata anche in altri contesti, per esempio nomine di vescovi, chiamata di professori ecc. Del richiedente, studente a Cefalù, si specifica che è figlio del conte di Gerace, Francesco di Ventimiglia, nato dall'unione illegittima di genitori entrambi non congiunti in matrimonio. Ciò sembra escludere l'identificazione con uno dei figli illegittimi del conte Francesco I, in quanto almeno il padre non era più celibe, avendo sposato nel 1315 Costanza Chiaramonte.<sup>93</sup> In realtà una legittimazione per diritto di successione rientrerebbe pienamente nel nostro contesto, tanto più che, nel 1354, i figli del conte insieme al fratellastro Francesco II rientrarono in possesso del patrimonio confiscato da Pietro II:<sup>94</sup> tuttavia quel Guido sembra assai più uomo d'arme che lo studente del nostro documento. La documentazione attesta comunque altri discendenti dei Ventimiglia di nome Guido: nel 1385 la registrazione di una permuta fondiaria tra Francesco di Ventimiglia e il vescovo di Cefalù reca, tra le sottoscrizioni, quella di un *Franchiscus de Vintimilio filius quondam magnifici Guidonis de Vintimilio*<sup>95</sup> Quest'ultimo potrebbe però essere identico al Guido del 1354. Nel 1408, fra i testimoni di uno stesso documento – trasferimento di un feudo –, incontriamo ben due componenti della casata Ventimiglia, entrambi di nome Guido: il secondo viene indicato nel testo come *iunior*, probabilmente una precisazione del notaio che non si ripete nella sottoscrizione autografa.<sup>96</sup> Uno dei due potrebbe essere il Guido del nostro documento.

92. Herde, *Audientia*, I, p. 469: per la formulazione del nostro documento cfr. **Q 22, 20c e d.**

93. V. D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Manfredi, Palermo 1963 (Studi di Storia Medievale e Moderna. Collana diretta da Francesco Giunta, 1), p. 89.

94. Cfr. *ibidem*, p. 58.

95. E. Mazzaresse Fardella, *Il Tabulario Belmonte*, Società siciliana per la Storia patria, Palermo 1983 (Documenti per servire alla Storia di Sicilia, Diplomatica, serie I, vol. XXX), n. 33, p. 118.

96. *Ibidem*, n. 67, pp. 247-251.



Nell'arenga, come pure in ampie parti della formulazione, è evidente la parentela con la formula 140 del *Liber Cancellarie*,<sup>97</sup> ma non mancano riferimenti anche al *Formularium audientie*.<sup>98</sup> A differenza di altre formule contenute nella raccolta, si tratta qui di una lettera di grazia, la cui redazione prevedeva la forma diplomatica della *littera cum serico*.

Nella scelta dei testi inseriti nel formulario né il Regno di Sicilia né quello di Trinacria sono rappresentati in numero adeguato all'importanza che essi ebbero nel conflitto tra le due obbedienze, e neanche il fatto che Urbano VI fosse un papa napoletano sembra aver inciso sensibilmente sulla selezione del materiale. Non si tratta quindi di una raccolta organizzata per fini politici, bensì come strumento per l'amministrazione ordinaria della curia, la cui opera prosegue – discreta e irrinunciabile – in tempi di pace e di guerra. Le formule valgono per lo scismatico nell'identica maniera che per l'ortodosso, come sta ad indicare il filo rosso dell'*Audientia* e del *Liber* che si dipana lungo tutta la raccolta. Per questo motivo i testi che qui pubblichiamo rispecchiano la “normalità” di tempi non normali.

97. Tangl, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen*, p. 333.

98. **Q 22, 20b e Q 22, 8**; cfr. anche Herde, *Audientia*, I, p. 469, sulle competenze papali in materia di legittimazione.



## Appendice

### 1. Concessione di indulgenza

(NKS 1829, fol. 39v-40r; *Ein päpstliches Formelbuch*, n.72)

Universis Christifidelibus presentes litteras inspecturis salutem *etc.* Dum pre-celsa meritorum insignia quibus regina celorum, virgo Dei genitrix gloriosa. sedibus pre-lata sidereis quasi Stella matutina prerutilat, devote considerationis indagine pre-scrutamur, dum etiam infra pectorum archana revolvimus, quod ipsa utpote mater misericordie, gratie et pietatis amica, humani generis consolatrix, pro salute fide-lium, qui delictorum onere pregravantur, sedula oratrix ut pervigil ad regem, quem genuit, intercedit, dignum quin potius debitum arbitramur, ut ecclesias in sui nomi-nis honorem dedicatas gratiosis remissionum prosequamur impendiis et indulgentiarum muneribus honoremus. Cupientes igitur ut ecclesia Sancte Marie Lagrande nuncupata extra muros Cathanien(ses) congruis honoribus frequentetur et ut || Chri-stifideles eo libentius causa devocionis confluant ad eandem ecclesiam quo ibidem ex hoc<sup>a</sup> dono celestis gracie conspexerint uberius<sup>b</sup> se refectos de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis qui in Nativitatis, Circumcisionis, Epyphanie, Resur-rectionis, Ascensionis,<sup>c</sup> Corporis Domini nostri Jesu Christi et Pentecostes necnon in Nativitatis, Annunciationis, Purificationis et Assumpcionis dicte Beate Marie Vir-ginis et Nativitatis beati Johannis Baptiste ac apostolorum Petri et Pauli predictorum ac dedicacionis<sup>d</sup> ipsius ecclesie festivitatibus et in celebritate Omnium Sanctorum ac<sup>e</sup> per ipsarum Nativitatis, Epyphanie, Resurrectionis et Ascencionis et Corporis Domini nostri Jesu Christi ac Nativitatis, et Assumpcionis Beate Marie necnon Na-tivitatis Sancti Johannis et apostolorum Petri et Pauli predictorum < *in marg.* ac necnon Sancte Crucis, Sancti Michaelis, Sancti Celestini, Sancti Anselmi, Sancti Martini et Sancte Lucie > festivitatibus octavas ac per sex dies dictam festivitatem Penthecostes immediate sequentes ecclesiam prefatam devote visitaverint annuatim < *in margine sin.*: et ad eius conservationem seu fabricam manus porrexunt adiutric-es > singulis videlicet festivitatibus ac celebritatibus unum annum et quadraginta dies,<sup>f</sup> octavarum vero ac sex dierum predictorum diebus, quibus dictam ecclesiam annuatim visitaverint < *in marg. dextro*: et ad eius conservationem<sup>g</sup> seu fabricam huiusmodi manus porrexint adiutrices > , ut prefertur, centum dies de iniunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus, presentibus post decennium minime valituris. Volumus autem quod si alias aliqua indulgentia visitantibus dictam ecclesiam vel<sup>h</sup> ad eius conservationem fabricam huiusmodi manus porrigentibus adiutrices aut alias inibi pias elemosinas erogantibus vel alias aliqua alia indulgentia perpetua<sup>i</sup> vel ad

certum tempus nondum elapsum duratura per nos concessa fuerit huiusmodi, presentes littere nullius existant roboris vel momenti. Dat. *etc.*

<sup>a</sup> uberius *del.*K    <sup>b</sup> *add. supra lin.* K    <sup>c</sup> Assensionis K    <sup>d</sup> *add. in marg.*, in dedicacione *del.*  
<sup>e</sup> *corr. ex de*    <sup>f</sup> *suprascript.* quinque annos et totidem quadragenas    <sup>g</sup> *add. supra lin.*    <sup>h</sup> vel  
- indulgencia *add. supra lin.*    <sup>i</sup> perpetuam K

## 2. Concessione di indulgenza

(NKS 1829, fol. 40; *Ein päpstliches Formelbuch*, n. 73)

Universis *etc. ut supra*.<sup>1</sup> Splendor paterne glorie qui sua mundum illuminat ineffabili claritate pia vota fidelium de clementissima ipsius maiestate sperantium tunc precipue benigno favore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adiuvatur. Cupientes igitur ut ecclesia Sancti Nicolai Carth., Cathaniensis diocesis, congruis honoribus frequentetur et ut Christifideles eo libentius causa devocionis confluent ad eandem ecclesiam quo ibidem dono celestis gracie uberius conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis qui in die dedicationis ipsius ecclesie dictam ecclesiam devote visitaverint annuatim unum annum et XL dies de iniunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus. Volumus autem *etc. ut supra in proxima*. Datum *etc.*

1. *Ein päpstliches Formelbuch*, n. 72, qui il testo che precede.

## 3. Dispensa dal *defectus natalium*

(NKS 1829, fol. 43v; *Ein päpstliches Formelbuch*, n. 92)

Dilecto filio Guidoni, dilecti filii nobilis viri Francisci de Vintimilio comitis Giratii nato, scolari Cephaludensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Illegitime genitos quos morum decorat honestas, nature vicium minime decolorat quia decus virtutum geniture maculam abstergit in filiis et pudicia morum pudor originis aboletur. Cum itaque, sicut habet fidedignorum assertio, tu qui defectum natalium pateris de soluto genitus et soluta, defectum huiusmodi honestate morum ac vite aliisque probitatis et virtutum meritis recompenses redimens favore virtutum quod in te ortus odiosus ademit, nos volentes te propterea favore prosequi gracie specialis tuis in hac parte supplicationibus inclinati iterum ut defectu predicto et quibuscumque , constitutionibus apostolicis ac legibus imperialibus

nequaquam obstantibus in quibuscumque bonis parentum et cognatorum tuorum absque preiudicio tamen illorum qui in bonis huiusmodi si persone que bona ipsa legant seu relinquunt ab intestato decederint succedere deberent, succedere libere et licite valeas auctoritate apostolica tenore presencium de speciali gracia dispensamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre voluntatis et dispensationis infringere vel ei ausu temerario contraire *etc.*

#### 4. Concessione del passaggio di Novaluce all'ordine benedettino

(NKS 1829, fol. 46v-47r; *Ein päpstliches Formelbuch*, n. 101)

Ad perpetuam rei memoriam. Ad ea que felicem et prosperum statum ecclesiarum et monasteriorum respiciunt, libenter intendimus et illa prosequimur favoribus oportunis.<sup>1</sup> Exhibita nobis nuper pro parte dilecti filii, nobilis viri Artalis de Alagona comitis Mistrette, petitio continebat quod olim ipse cupiens terrena in celestia ac transitoria in eterna felici commercio commutare de bonis sibi a Deo collatis quoddam monasterium de Novaluce nuncupatum prope C. Cathaniensis diocesis in loco sub vocabulo Sancte Marie canonice fundare et construi fecit illudque sufficienter dotavit et sub ea condicione fratribus ordinis Cartusiensis donavit atque concessit ut ipsius fratres certum numerum fratrum eiusdem ordinis in eodem monasterio continue tenere deberent alioquin liceret ipsi comiti monachos ordinis Sancti Benedicti in eodem monasterio ponere et deputare et quod deinde cum multi fratres dicti ordinis Cartusiensis de partibus extraneis ad ipsum monasterium venissent et per aliquod breve tempus ibidem habitassent propter aeris ibidem vigentis intemperiem fere omnes mortui sunt, cum quamplures alii fratres eiusdem ordinis successive ad ipsum monasterium ut ibidem habitarent accessissent similiter plures eorum mortui fuerunt et alii graviter infirmari. Propter quod dilectus filius Johannes, prior monasterii Sancti Martini Neapolitani per priorem soliti gubernari dicti ordinis Cartusiensis, visitator eiusdem ordinis per dilectum filium Jannotum priorem monasterii Sancti || Bartholomei de Trisulto per priorem soliti gubernari eiusdem ordinis ... diocesis locumtenentem dilecti filii prioris generalis ipsius ordinis Cartusiensis deputatus, attendens quod fratres eiusdem ordinis Cartusiensis in prefato monasterio Sancte Marie habitare nequibant nec reperiebantur fratres ipsius ordinis qui illuc accedere vel ibidem habitare vellent, predictum monasterium Sancte Marie et omne ius eidem ordini Cartusiensi in eodem monasterio competens in manibus venerabilis fratris nostri Symeonis episcopi Cathaniensis resignavit idemque episcopus resignationem huiusmodi auctoritate ordinaria admisit ac voluit et consensit idem visitator quod prefatus comes in dicto monasterio Sancte Marie ponere posset et deputare monachos alterius ordinis prout sibi melius videretur. Postmodum vero idem comes cum consilio et consensu prefati episcopi in eodem monasterio Sancte Marie instituit et

poni procuravit et fecit quadraginta monachos nigri habitus et predictum ordinem Sancti Benedicti professos qui ibidem degunt sub observancia regulari et cotidie ipsorum numerus adaugetur. Quare pro parte dicti comitis fuit nobis humiliter supplicatum ut predictam resignacionem per dictum visitatorem factam ac admissionem et institutionem ac deputationem et recepcionem predictorum monachorum ordinis Sancti Benedicti huiusmodi ratas habere illasque auctoritate apostolica confirmare et approbare de speciali gratia dignaremur, nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati resignacionem et admissionem necnon institutionem, deputationem et recepcionem predictas ratas habentes et gratas, illas auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, volentes quod deinceps prefatum monasterium Sancte Marie predicti ordinis Sancti Benedicti existat et per abbatem eiusdem ordinis perpetue regatur et eciam gubernetur. Nulli ergo *etc.*

1. Un'arena analoga, con inversione di alcuni lemmi, negli anni 1406 e 1418: A. Largiàder, *Die Papsturkunden der Schweiz von Innocenz III. bis Martin V. ohne Zürich, II. Teil: 1305 bis 1418*, Zürich 1970, nn. 959 e 1027.

##### 5. Revoca dell'interdetto su Messina e Catania

(NKS 1829, fol. 49r; *Ein päpstliches Formelbuch*, n. 107)

Ad futuram rei memoriam. Collata ligandi atque solvendi celitus beato Petro celesti clavigero potestate Romanus pontifex, eius successor Christique vicarius, utitur prout secundum diversitatem temporum et negociorum varietatem conspiciit salubriter expedire. Cum itaque sicut accepimus olim bone memorie Thomas episcopus Assisinatensis, tunc in regno Trinacrie apostolice sedis nuncius, ex certis causis etiam minus legitimis Messanensem et Cathaniensem civitates supposuerit ecclesiastico interdicto et ab huiusmodi supposicione interdicti fuerit ad sedem apostolicam appellatum, nos ex certis rationabilibus causis ad id minimum inducentibus animum huiusmodi interdictum auctoritate apostolica tenore presencium de speciali gracia relaxamus et totaliter amovemus. Nulli ergo *etc.*

##### 6. Autorizzazione di trasferimento ad altro ordine monastico

(NKS 1829, fol. 52r; *Ein päpstliches Formelbuch*, n. 119)

Iud(icibus). Humilibus supplicum votis libenter annuimus et favorem benivoluntatis impertimur. Sane petitio pro parte dilecte in Christo filie M. de .. monialis Sancte Catherine de Cassaro Panormitan., ordinis Sancti Augustini,<sup>a</sup> sub cura et

secundum instituta fratrum ordinis Predicatorum viventis, nuper nobis exhibita continebat quod ipsa in dicto monasterio propter aerem ibidem inclusum et infectum<sup>b</sup> diversas infirmitates incurrit et ibidem curari non potest et quod ipsa ad monasterium Sancte Marie de Marturano Panormitan., ordinis Sancti Benedicti, specialis devocionis<sup>c</sup> gerit affectum, de dicto monasterio Sancte Catherine in quo dudum professionem regularem emisit, ad prefatum monasterium Sancte Marie ex premissis et aliis certis causis rationabilibus ut in eo devocius Domino valeat famulari se transferre desiderat. Quare pro parte ipsius Margarite nobis fuit humiliter supplicatum ut proinde sibi super hoc de oportuno remedio dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati ac votis ipsius M. volentes favorabiliter annuere in hac parte discretioni vestre per apostolica scripta mandamus<sup>d</sup> quatinus vos vel duo *etc. usque* “*alios*”<sup>1</sup> si non sit aliquod canonicum non<sup>e</sup> obsistat, eandem M. de dicto monasterio Sancte Catherine ad prefatum monasterium Sancte<sup>f</sup> Marie, si in eo certus monialium numerus non habetur et ex ipsius M. receptione dictum monasterium nimium non gravetur vel etiam si huiusmodi numerus forsitan existat et de ipso numero aliqua deest ad presens exnunc, alioquin quamprimum aliquam deesse contigitur auctoritate nostra transferratis et in eo recipi faciatis in monialem et sororem sibi regularem habitum iuxta ipsius monasterii Sancte Marie consuetudinem sicut uni ex aliis eiusdem monasterii monialibus integre provideri et sincera in Domino caritate tractari. Contradictores *etc.* Non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus monasteriorum et ordinum predictorum contrariis *etc. usque* roboratis.<sup>2</sup> Aut si pro aliis in dicto monasterio Sancte Marie scripta forsitan apostolica sint directa seu si dilectis in Christo filiabus .. abbatisse et conventui dicti monasterii Sancte Marie vel quibusvis aliis communiter vel divisim a sede apostolica sit indultum quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici *etc. ut in forma que incipit* «*Prudentum virginum votis*» *etc. usque* mencio specialis. Datum *etc. Et sequitur immediate prima forma.*<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Angustini K    <sup>b</sup> infottum K    <sup>c</sup> devacionis K    <sup>d</sup> mandaus K    <sup>e</sup> *add supra lin.*  
K    <sup>f</sup> Catherine – Sancte *add supra lin.* K

1. Qui da integrare secondo Tangl, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen*, n. 119.    2. Qui da integrare secondo Tangl, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen*, n. 116.    3. Il riferimento è al testo immediatamente successivo, NKS 1829, fol. 52v = *Ein päpstliches Formelbuch*, n. 120, relativo alla normale procedura di ammissione di una monaca.

